



**DOMENICO
GRASSO**

NOTAIO

Via Ippolito Caffi, 3, 32100

Belluno (BL)

Tel. 0437 950868 - Fax 0437

Allegato A) al repertorio n. 35.418/11.000

STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

"BELLUNUM S.r.l."

TITOLO I

Denominazione - sede - durata - oggetto

Articolo 1 - Costituzione – Sede

1. Ai sensi dell'articolo 2463 del codice civile e degli articoli 112 e 113 del Testo Unico degli Enti Locali n.267/2000 è costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico posseduto da Enti Pubblici Locali come individuati dall'articolo 2, comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali, denominata

BELLUNUM S.R.L.

2. La società è costituita ed opera nel rispetto del modello organizzativo-gestionale *"in house providing"*.

3. La società ha sede in Comune di Belluno (BL).

4. La società ha struttura proprietaria chiusa e potrà svolgere la propria attività limitatamente al territorio di competenza e a favore degli Enti Pubblici soci che provvedano ad affidarle i servizi pubblici locali di cui all'oggetto sociale, diretti al soddisfacimento di esigenze produttive interne ovvero di bisogni della collettività di riferimento dei singoli Enti pubblici soci, nei limiti in cui ciò sarà consentito dalle disposizioni generali e di settore di tempo in tempo vigenti.

5. Il domicilio dei soci, ai fini dei rapporti con la società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 2 – Oggetto

1. La società ha per oggetto:

(a) attività ed interventi in materia di raccolta, trasporto, spazzamento dei rifiuti, in tutte le forme, fasi e processi che possano far conseguire migliori condizioni di economicità, efficienza ed efficacia;

(b) smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili a mezzo di uno o più dei seguenti processi: riciclaggio, compostaggio, incenerimento ed interrimento sanitario od altro ammesso dalle vigenti leggi;

(c) costruzione e gestione di impianti fissi e di attrezzature mobili per l'esercizio dei servizi di cui sopra, nonché applicazione di tecniche di trattamento di rifiuti specifici, ivi compresi i fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque di fognatura;

(d) ogni attività connessa con i servizi di cui alle lettere precedenti e in generale con il ciclo integrato dei rifiuti, ivi compresa la raccolta separata della carta, del vetro e dei materiali di recupero in genere, oltre che di quelli espressamente previsti da apposite norme di legge, nonché la loro commercializzazione o idonea innocuizzazione e l'acquisto, la distribuzione, l'installazione e la manutenzione di macchine, attrezzature e materiali di consumo;

(e) prestazione di servizi di cui alle lettere precedenti anche a favore di privati produttori di rifiuti speciali, alle condizioni previste dalle norme vigenti, nell'ambito dei servizi affidati;

(f) promozione, coordinamento ed attuazione prioritariamente di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo;

(g) gestione e manutenzione delle aree destinate a parcheggio pubblico e delle strutture in esse esistenti o alla stesse accessorie;

(h) manutenzione, ordine e pulizia delle strade e delle cunette, sgombero neve, gestione e manutenzione del verde e arredo urbano, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica;

2. Rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche o legislative oltre ad ogni altra utile attività ricompresa nel contesto della

gestione e dell'erogazione dei servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge ad altri soggetti.

3. La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì, ai sensi di legge, affidare a terzi singole fasi dell'attività dei servizi pubblici locali ad essa affidati.

4. La società, in via non prevalente e del tutto occasionale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie (purché non nei confronti del pubblico), compresa la prestazione di garanzie, ritenute necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

5. La società dovrà svolgere la propria attività a favore degli Enti Pubblici soci che provvedano ad affidarle i servizi pubblici locali di cui all'oggetto sociale, limitatamente al territorio di competenza degli stessi.

Articolo 3 – Durata

1. La durata della società è fissata sino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**. La società può essere sciolta anticipatamente, ovvero prorogata con deliberazione dell'Assemblea

TITOLO II

Capitale sociale – quote – finanziamenti

Articolo 4 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in **Euro 824.990,00 (ottocentoventiquattromilanovecentonovanta e zero centesimi)** suddiviso in quote sociali ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, con conferimenti in denaro o in natura, alle condizioni e nel rispetto dei termini da essa stabiliti e nel rispetto altresì delle disposizioni di legge vigenti in materia.

3. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Organo Amministrativo con le modalità dallo stesso stabilite nell'interesse della società, sempre nel rispetto della normativa vigente.

4. Sulle somme dovute dai soci per il pagamento delle quote, se in ritardo con i versamenti, decorre l'interesse legale; al socio moroso si applica la disciplina prevista dal Codice Civile.

Articolo 5 - Caratteristiche delle quote e diritti dei soci

1. Le quote sono nominative, indivisibili, trasferibili a norma di legge, ed attribuiscono ai titolari uguali diritti.

2. La qualifica di socio comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, anche anteriormente all'acquisizione di detta qualifica.

3. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione ai sensi di legge.

4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta, risultante dal libro soci, alla data della delibera di aumento del capitale sociale.

5. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione può essere escluso o limitato con la stessa delibera di aumento del capitale sociale.

Articolo 6 – Partecipazione di soggetti alla società

1. Possono partecipare alla società:

a. il Comune di Belluno, nella misura minima del 60% (sessanta per cento) del capitale;

b. altri Enti Pubblici Locali affidanti direttamente servizi pubblici locali come previsti dall'oggetto sociale.

2. L'ingresso di altri soggetti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti al precedente

punto n.1, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., commi 4 e 5, oppure a seguito di cessione di parte della quota detenuta dai soci.

3. L'annotazione nel libro soci del trasferimento di quote, che comporti violazione dei limiti di cui al precedente punto n. 1, non sarà in ogni caso valida e deve essere quindi rifiutata dall'Organo Amministrativo.

Articolo 7 – Trasferimento di quote

1. Qualora un socio intenda trasferire ad Enti Pubblici Locali, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà previamente - con raccomandata A.R./PEC - informare l'Organo Amministrativo delle condizioni dell'offerta, specificando la quota che intende trasferire, il nome dell'Ente o degli Enti disposti all'acquisto, nonché il valore e le altre condizioni di trasferimento.

2. L'Organo Amministrativo, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, provvederà ad inviare al domicilio dei soci che risultino iscritti nel libro soci il ricevimento della comunicazione stessa, con indicate le condizioni di trasferimento, il nome dell'Ente/i Locale/i acquirente/i e il valore concordato, allegandovi copia della predetta comunicazione; il tutto con lettera A.R. / PEC.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, debbono comunicare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata A.R./PEC di cui al precedente punto n. 2, sempre a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC indirizzata all'Organo Amministrativo la propria incondizionata volontà a procedere all'acquisto delle quote offerte in prelazione.

4. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di cui al precedente punto n.3, provvederà ad informare il Socio cedente e tutti gli altri soci, delle adesioni pervenute e del nome dei soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione.

5. La prelazione dovrà essere esercitata dai soci, in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta.

6. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, dovranno effettuare il pagamento entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della propria volontà di procedere all'acquisto di cui al precedente punto n.3, salvo differenti specifici accordi.

7. L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non comporti violazione di quanto previsto dal presente statuto.

8. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene.

Articolo 8 - Forme di finanziamento e di supporto alla gestione

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la società trae mezzi per il conseguimento dei propri fini:

- dai ricavi da gestione dei servizi e dell'attività e dall'autofinanziamento che ne deriva;
- da contributi da parte di enti pubblici e soggetti privati;
- da finanziamenti a medio - lungo termine ed a breve termine, erogati da istituzioni finanziarie abilitate;
- da qualsiasi altro flusso di risorse compatibile con i fini sociali.

2. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso della somma versata, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III - Organi sociali

Articolo 9 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario o, nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, da un Notaio, e devono essere trascritte in apposito libro ed essere trasmesse ai soci entro 30 giorni dall'adozione.

Articolo 10 - Poteri dell'Assemblea

1. All'Assemblea spetta la formulazione degli indirizzi, la programmazione, la vigilanza e il controllo, sia sulla gestione ordinaria che straordinaria della società.
2. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, è inoltre di competenza dell'Assemblea l'approvazione di quanto segue:
 - (a) le linee di sviluppo dei servizi annuali e triennali;
 - (b) il programma almeno annuale degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
 - (c) il budget di previsione almeno annuale;
 - (d) la previsione almeno annuale dei flussi di cassa;
 - (e) la situazione economico – patrimoniale infra-annuale, anche ai fini dell'eventuale copertura delle perdite di esercizio in corso di formazione da parte degli Enti soci;
 - (f) le relazioni di accompagnamento a quanto ai punti precedenti;
 - (g) l'acquisto e la vendita, nonché ogni altra operazione di trasferimento a terzi, di immobili e partecipazioni;
 - (h) cessioni d'azienda o rami d'azienda;
 - (i) singole assegnazioni di incarichi di consulenza di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila).
3. All'Assemblea compete la nomina dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo su designazione degli Enti pubblici locali soci.
4. All'Assemblea compete altresì determinare la remunerazione dei componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo, nel rispetto delle disposizioni di legge specificatamente applicabili alle società a capitale interamente pubblico e del divieto di corrispondere all'Organo Amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Art.11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. L'Assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o, senza ritardo, quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di legge.
3. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio degli Enti soci, fermo restando quanto previsto al successivo punto n.7.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo raccomandata A.R./PEC, da inviarsi al domicilio dei Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. In alternativa, la convocazione potrà essere fatta anche mediante strumento di comunicazione diverso dalla raccomandata/PEC, quale fax o posta elettronica, o comunque in modo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, a condizione che:
 - tali modalità di convocazione siano utilizzate solo nei confronti di quei soci che abbiano comunicato alla società la propria utenza fax o il proprio indirizzo di posta elettronica, e questi siano indicati nel libro soci;
 - sia possibile accertare mediante avviso di ricevimento o altri mezzi idonei, che la convocazione è effettivamente giunta all'indirizzo del destinatario.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

6. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

7. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita solo nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

8. Le adunanze dell'Assemblea potranno svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12 - Intervento e rappresentanza

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro soci.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto proporzionale alla sua partecipazione.

3. I soci possono farsi rappresentare da altri soci oppure da terzi, ai sensi di legge.

4. Il rappresentante legale delle persone giuridiche socie, partecipa all'Assemblea dimostrando la sua qualifica.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

6. L'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione. Il Presidente, previo consenso espresso della maggioranza dei soci presenti, può ammettere l'intervento all'adunanza di dipendenti della società e/o consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai soci relativamente alle materie da trattare.

Articolo 13 - Maggioranze assembleari

1. Le maggioranze sono quelle previste dalla legge.

Articolo 14 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento la Presidenza è assunta da persona designata dall'Assemblea medesima.

2. L'Assemblea nomina un segretario dotato di requisiti professionali idonei, che può essere scelto anche tra estranei, e che è designato dagli intervenuti su proposta di chi presiede l'adunanza.

Articolo 15 - Organo amministrativo

1. La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri nominati nel rispetto dell'equilibrio di genere in ossequio ai criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

2. L'assemblea, prima di procedere alla nomina, determina la forma dell'Organo Amministrativo.

3. Qualora sopravvenute norme di legge imponessero una diversa composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione, le stesse dovranno considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni del presente statuto.

4. L'Organo Amministrativo dura in carica secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto

della nomina.

5. Non può comunque essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

6. Salve diverse e prevalenti disposizioni di legge, l'Organo Amministrativo è rieleggibile per una sola volta.

7. Qualora, per dimissioni o altra causa venisse meno un componente del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza degli Amministratori o l'Amministratore Unico, l'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo per la ricostituzione dell'organo amministrativo.

8. Non possono ricoprire la carica di amministratore della società ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti coloro che si trovino nelle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla normativa al tempo vigente in materia di società a totale capitale pubblico, nonché coloro che:

- abbiano svolto funzione di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure (il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure);
- siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società.

Articolo 16 - Organo Amministrativo - poteri e rappresentanza

1. L'Organo amministrativo è investito dei poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società nei limiti di quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dall'Assemblea e provvede a tutto quanto non sia riservato all'assemblea dalla legge o dallo statuto.

2. Nel rispetto di quanto precisato nel precedente punto, rientra in particolare nella sua competenza l'approvazione di tutti i documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente il quale non potrà in ogni caso ricevere compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tale funzione. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente costituisce, nei confronti dei terzi, prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea.

5. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno facoltà, anche nominando avvocati e procuratori, di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione ed anche di costituirsi parte civile in giudizi penali a nome e nell'interesse della società.

6. L'Organo Amministrativo designa un Segretario per la verbalizzazione dei propri atti; in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario è individuato da chi presiede l'adunanza.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione - convocazione, costituzione, quorum di deliberazione, verbalizzazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale (fermo restando quanto previsto al successivo punto n.7), tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio di

Amministrazione, o dall'Organo di Controllo.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A.R./PEC o via telefax o via posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo (fermo restando quanto previsto al successivo punto n.7) del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun consigliere ed all'organo di controllo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata via telefax o per posta elettronica, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

3. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, nei casi previsti dalla legge.

4. Per la validità delle decisioni si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

5. Ogni Consigliere dispone di un voto, e non è ammessa in alcun caso la delega.

6. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8. Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni.

Articolo 18 - Direttore Generale

1. L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, anche in convenzione con altre società/organismi, determinandone le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

Articolo 19 – Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo può essere:

- monocratico, composto dal sindaco unico al quale è attribuita anche la revisione legale dei conti;
- da un Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti cui è attribuita anche la revisione legale dei conti.

2. L'Assemblea prima di procedere alla nomina, determina la forma dell'Organo di controllo.

3. L'Organo di Controllo dura in carica secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

4. Non può comunque essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

5. Salve diverse e prevalenti disposizioni di legge, l'organo di controllo è rieleggibile una sola volta.

6. Non possono essere nominati coloro che si trovino nelle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla normativa al tempo vigente in materia di società a totale capitale pubblico, nonché coloro che:

- abbiano svolto funzione di amministrazione, direzione e controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure (il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure);

- siano in lite con la società e siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società.

7. Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alle disposizioni di legge.

TITOLO IV – BILANCIO – UTILI

Articolo 20 - Esercizio sociale e redazione del bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge provvederà, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del bilancio.
3. Il bilancio si compone di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, ex articoli 2423 e seguenti del codice civile. Il bilancio non può essere redatto in forma abbreviata.

Articolo 21 - Destinazione degli utili

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
 - (a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ovvero, se la stessa si è ridotta per copertura di perdite al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
 - (b) la rimanente parte dell'utile netto è, secondo le deliberazioni assembleari, accantonato a riserve o riportato a nuovo esercizio e/o distribuito ai soci a titolo di dividendo.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo Amministrativo con le modalità e nei termini che verranno annualmente dallo stesso stabiliti.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della società.

Titolo V - SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22 - Scioglimento e liquidazione della società

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 23 - Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 in materia di affidamenti in delegazione interorganica, nonché dall'articolo 25 relativo al controllo congiunto, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO VI - Affidamenti in delegazione interorganica

Articolo 24 - Affidamenti in delegazione interorganica

1. Nel rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio “ *in house providing*” di cui all'articolo 1:
 - (a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economico-finanziario) da parte degli enti pubblici locali soci, è prevista in atti attraverso lo statuto e/o il regolamento di quest'ultimi, attraverso il presente statuto sociale, il contratto/i di servizio, la carta dei servizi (ex art. 112, comma 3, T.U.E.L.) e la convenzione di cui al successivo articolo 25;
 - (b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario ed è previsto il coinvolgimento degli enti pubblici locali soci così come disciplinati nel presente statuto e/o contratto/i di servizio;
 - (c) la società realizza tutta la sua attività con gli enti pubblici locali che la controllano (rectius: con la collettività di cui agli enti pubblici locali che la controllano);
 - (d) la società è partecipata totalmente da enti pubblici locali (così come qualificati

all'articolo 1).

2. In termini di presupposti applicativi del c.d. modulo gestorio “*in house providing*”, ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della società agli enti pubblici locali di riferimento:

(a) gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nella preventiva definizione delle linee di sviluppo dei servizi annuali e triennali, nel programma almeno annuale degli investimenti, nel budget di previsione almeno annuale;

(b) gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza minima semestrale evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione e relativa analisi degli scostamenti rispetto al budget di previsione annuale. Il report infrannuale, da illustrarsi e da approvarsi in Assemblea ordinaria, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani di azione, e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia).

3. Il controllo e la vigilanza interesserà non solo i conti annuali della società in house providing, ma anche la correttezza della gestione amministrativa. Gli enti pubblici locali soci sono autorizzati ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società in house providing.

4. L'attività di controllo dell'Organo di Controllo sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo richiamati nel presente statuto.

Articolo 25 – Controllo congiunto

1. L'attività di controllo analogo viene esercitata dai soci per il tramite dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea nonché dal Comitato di Coordinamento e Controllo eventualmente costituito fra gli Enti Locali soci mediante convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

F.to: Davide Lucicesare

F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.)